

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Legnaro (Padova)

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 12 del 24 maggio 2021

INDICE

Art. 1	Natura e scopi dell'Ente	pag. 1
Art. 2	Sede, organizzazione e funzionamento	pag. 1
Art. 3	Compiti dell'Istituto	pag. 1
Art. 4	Produzione	pag. 3
Art. 5	Attività verso terzi	pag. 3
Art. 6	Rapporti con le Università e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie	pag. 4
Art. 7	Organi dell'Istituto	pag. 4
Art. 8	Consiglio di amministrazione	pag. 4
Art. 9	Funzioni del Consiglio di amministrazione	pag. 5
Art. 10	Funzionamento del Consiglio di amministrazione	pag. 5
Art. 11	Il Presidente del Consiglio di amministrazione	pag. 6
Art. 12	Il Direttore generale	pag. 6
Art. 13	Il Collegio dei revisori	pag. 7
Art. 14	L'Organismo Indipendente di Valutazione	pag. 7
Art. 15	Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario	pag. 8
Art. 16	Il Personale	pag. 8
Art. 17	Consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori	pag. 8
Art. 18	Disposizioni finali e transitorie	pag. 9

STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

ART. 1 – NATURA E SCOPI DELL'ENTE

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato "Istituto", è un ente sanitario, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi dell'Accordo allegato alle leggi della Regione Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5 del 19/5/2015, di seguito denominato "Accordo".
2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogenerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

ART. 2 – SEDE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Istituto ha sede legale in Legnaro (PD) ed è articolato sul territorio degli enti cogenerenti, in Sezioni periferiche, dotate di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
2. Le Sezioni periferiche dell'Istituto sono quelle, attualmente esistenti, corrispondenti ai laboratori diagnostici già operanti sul territorio degli enti cogenerenti alla data di operatività dell'Accordo e le altre Sezioni successivamente istituite per dotare il territorio dei medesimi enti di nuovi laboratori periferici. L'istituzione di nuove Sezioni o la eventuale soppressione di Sezioni già operanti, è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogenerente competente per territorio, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. Il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto individua, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 e all'art. 8, comma 4, dell'Accordo, anche l'organizzazione interna e il funzionamento delle Sezioni periferiche, individuando in particolare il settore o i settori di analisi da istituire e da rendere operativi all'interno di ciascuna di esse.
4. L'attività dell'Istituto si conforma, il più possibile, alle normative vigenti in materia di qualità dei servizi.
5. All'Istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ART. 3 – COMPITI DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previa intese operative tra gli enti cogenerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogenerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogenerente può definire

nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie delle Regioni e delle Province autonome, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. In particolare svolge i seguenti compiti:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle Regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;
- p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute;
- q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
- r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- s) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. L'Istituto inoltre:

- a) opera come strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni animali disposte dagli enti cogherenti;
- b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e delle Province autonome;

- c) effettua su disposizione degli enti cogherenti verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
 - d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
 - e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l'IZSVE possono operare Centri Regionali/Provinciali Veterinari (CREV della Regione Veneto, Osservatori regionali e provinciali, ecc.). I Centri in oggetto sono promossi ed attivati ad iniziativa dei rispettivi enti cogherenti e regolati da apposite e specifiche convenzioni. L'Istituto provvede alla gestione separata amministrativo-contabile di detti Centri su richiesta dell'ente cogherente. Le prestazioni di detti Centri possono essere richieste da altri enti cogherenti previo accordo.

ART. 4 – PRODUZIONE

1. L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della Salute e dalle Regioni e dalle Province autonome cogherenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
2. L'Istituto, anche in associazione con altri Istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del Ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
3. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al punto precedente sono a carico del committente.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.
5. I costi connessi all'attività di produzione di cui al presente articolo sono definiti sulla base di quanto previsto dal tariffario delle prestazioni approvato dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

ART. 5 – ATTIVITA' VERSO TERZI

1. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 3, l'Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogherenti, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali.
2. Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l'Istituto continua ad applicare le modalità in atto.
3. Il Consiglio di amministrazione approva il tariffario delle prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, proposto dal Direttore generale secondo la procedura prevista dall'art. 11 dell'Accordo e dall'art. 9 dello Statuto, sulla base dei criteri

stabiliti con decreto del Ministero della Salute del 6/11/1996, e lo trasmette agli enti cogherenti per il seguito di competenza.

4. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogherenti.
5. In fase transitoria, l'Istituto continua ad applicare il tariffario in uso fino all'approvazione del nuovo tariffario.

ART. 6 – RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' E I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

1. L'Istituto può, mediante specifiche convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture delle Regioni e delle Province autonome.

ART. 7 - ORGANI DELL'ISTITUTO

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogherenti e dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
3. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
 - a) scioglimento del Consiglio;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) incompatibilità, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013. Nei casi di incompatibilità si applica la procedura di cui all'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 39/2013;
 - d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, lett. d) il Presidente del Consiglio di amministrazione informa, senza ritardo, il Presidente dell'ente cogherente che ha effettuato la designazione per i successivi adempimenti e, per conoscenza, l'interessato e gli altri enti cogherenti.

ART. 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.
2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) predispose lo Statuto e le sue modificazioni e le trasmette alla Regione Veneto per l'approvazione su conforme parere degli enti cogherenti;
 - c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore generale;
 - d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogherenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) predisposti dal Direttore generale e trasmette le relative osservazioni agli enti cogherenti ed al Direttore generale;
 - f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti - tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) - predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;
 - g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;
 - h) definisce preventivamente per il Direttore generale, formalizzandoli sentito l'OIV, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica – previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – la percentuale di conseguimento;
 - i) esprime parere sugli obiettivi dati dal Direttore generale alla dirigenza dell'Istituto di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. l);
 - l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo agli enti cogherenti ed al Direttore generale le relative osservazioni;
 - m) approva, di norma con cadenza semestrale, il tariffario delle prestazioni e le eventuali modifiche secondo le procedure vigenti, procedendo a ratifica delle proposte del Direttore generale intervenute nel periodo di riferimento e da considerarsi provvisoriamente esecutive; lo trasmette alla Regione Veneto per la sua approvazione di concerto con gli enti cogherenti, in conformità all'art. 11, comma 2, lettera m) dell'Accordo. Il tariffario e le variazioni si intendono approvati decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogherenti. Qualora entro il predetto termine sia intervenuto il dissenso di uno o più enti cogherenti su una o più tariffe, si procede tramite accordo tra gli enti cogherenti e l'Istituto. Il tariffario si intende comunque approvato ad eccezione delle tariffe sottoposte all'accordo sopra detto;
 - n) approva il budget annuale delle Sezioni periferiche ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo;
 - o) propone all'ente cogherente competente per territorio l'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Accordo.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche mediante videoconferenza, almeno ogni trimestre, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
4. La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni. In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione delle sedute è disposta con preavviso di almeno due giorni.
5. Il Presidente può comunicare un ordine del giorno suppletivo non oltre le 72 ore antecedenti la riunione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente e qualora siano ambedue assenti, per legittimo impedimento, ove sia necessario adottare urgenti provvedimenti, dal consigliere più anziano di età.
7. Alle sedute del Consiglio prendono parte il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei revisori.
8. Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio, con voto unanime di tutti i componenti, può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. Nella medesima seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. Quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio di amministrazione, convoca il Consiglio stesso, entro 10 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare indicati nella richiesta medesima. Della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli enti cogenere, al Collegio dei revisori e ai Direttori generale, sanitario e amministrativo.
3. In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, lettera g) necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.

ART. 12 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il Direttore generale:
 - a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
 - b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
 - d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

- e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposti dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Istituto;
 - f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
 - g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogherenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
 - h) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
 - i) nomina con provvedimento motivato il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo;
 - l) definisce gli obiettivi, sentito l'OIV, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo e ne verifica, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente a quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro;
 - m)convoca il Collegio dei revisori per la prima seduta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dell'Accordo.
2. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 dell'art. 16 dell'Accordo e di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.
 3. Il Direttore generale è nominato con le modalità stabilite dall'art. 15 dell'Accordo.
 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
 5. Per quanto non previsto si applicano le norme dell'Accordo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze e due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27/1/2010, n. 39 ed è nominato dal Presidente della Regione Veneto.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal Direttore generale ed elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale.
3. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale.
4. Il Collegio dei revisori svolge i compiti dell'art. 20 del decreto legislativo 30/6/2011, n. 123. Il collegio può riunirsi anche mediante videoconferenza. I verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogherenti.
5. I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

ART. 14 – L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Presso l'Istituto opera un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'Organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dal Direttore generale su indicazione degli enti cogherenti tratti dal rispettivo personale.
3. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, qualora spettante.
4. In fase transitoria, al fine di garantire l'assolvimento degli adempimenti entro i termini prescritti dalla vigente normativa, l'OIV resta in carica, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 15 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO

1. Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario vengono nominati dal Direttore generale e coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
3. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere obbligatorio di regolarità amministrativo-contabile relativamente ai contenuti e alla procedura degli atti di competenza del Direttore generale.
4. Per il Direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
6. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari e l'attività scientifica ed esprime parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
7. Per il Direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile.
9. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario restano in carica fino alla nomina dei nuovi Direttori amministrativo e sanitario. Essi possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

ART. 16 – IL PERSONALE

1. Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 - CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

1. L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e

osservazioni per la definizione del programma di attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) dell'Accordo.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto trova applicazione dalla data di approvazione della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogherenti.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra gli enti cogherenti di cui alle leggi richiamate al comma 1 dell'art. 1 del presente Statuto.
3. Nelle more dell'approvazione ed applicazione del presente Statuto, valgono ed operano le norme statutarie in essere.